

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ
DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

Oggetto: L.R. n. 23 del 10.12.2003 art. 8: Principi per la gestione di ispezioni e controlli relativi al marchio regionale “QM – Qualità Garantita dalle Marche” in occasione dell'emergenza sanitaria da Covid-19

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

di definire i seguenti principi ai quali il personale regionale, quello dell'Assam e quello degli Organismi di Controllo e Certificazione (OdC) che operano nell'ambito della certificazione a marchio “QM – Qualità garantita dalle Marche” dovranno attenersi finché perdurerà l'emergenza sanitaria Covid-19:

- La modalità “off-site” (cioè senza la presenza fisica di ispettori/valutatori presso le strutture oggetto di verifica) è la modalità principale (quando non esclusiva) che garantisce la tutela della salute e della sicurezza di tutti gli operatori. La valutazione della documentazione disponibile (perché fornita dalle aziende o perché reperita dagli incaricati delle verifiche) acquisisce quindi una rafforzata importanza fino a sostituire l'acquisizione “on-site” delle informazioni necessarie. In casi particolari, le verifiche dei risultati delle analisi effettuate saranno validate in situ non appena verranno meno le cause ostative. Per le verifiche “off site” saranno impiegati i sistemi informatici il cui uso deve essere esteso, con la realizzazione di videoconferenze, anche alla comunicazione interattiva all'interno dei gruppi di lavoro e, quando possibile, alla comunicazione fra questi ed i soggetti controllati.
- Le attività effettuate da remoto saranno seguite da successive ispezioni “on-site” in tutti i casi in cui sarà necessaria la verifica della veridicità di quanto riscontrato; in particolare si potrà ricorrere all'autocertificazione da parte dei soggetti controllati solo quando ciò sarà indispensabile per il differimento della verifica.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Francesca Severini*)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L.R. n. 23 del 10/12/03 “recante norme in materia di interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari”
- Delibera della Giunta Regionale n. 1375 del 26/11/2007 che modifica la D.G.R. n. 257 del 13/12/2006, adozione del testo definitivo del regolamento d’uso del marchio regionale “QM - Qualità garantita dalle Marche”
- Decreto del Dirigente della P.F. Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola, Struttura decentrata di Ancona e Irrigazione n. 1006 del 23/12/2015 di approvazione della terza edizione del manuale del marchio regionale “QM – Qualità Garantita dalle Marche”
- Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione, Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata n. 35 del 01/07/2019 di approvazione della disciplina dell’attività di tutela del marchio regionale “QM – Qualità Garantita dalle Marche”
- Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- D.P.C.M. 09/03/2020 e successivi, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020.

MOTIVAZIONE

La Regione Marche è titolare del marchio “QM – Qualità garantita dalle Marche” registrato dal 06/09/2005 in applicazione delle disposizioni della Legge Regionale n. 23/2003, che ne prevedeva l’istituzione, e di quelle della Delibera di Giunta Regionale n. 1594/2004, che lo ha approvato sulla base delle indicazioni degli uffici della Commissione Europea. Nel corso degli anni la Giunta Regionale e la PF deputata a gestire il marchio (Posizione di Funzione che ha più volte cambiato denominazione fino a giungere all’attuale “Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata”) hanno regolamentato le attività delle filiere interessate, degli Organismi di Controllo e del personale di Regione ed Assam coinvolto.

In considerazione delle restrizioni imposte dalle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia COVID–19, con il presente atto si definiscono due principi ai quali il personale regionale, quello dell’Assam e quello degli Organismi di Controllo e Certificazione (OdC) che operano nell’ambito della certificazione a marchio “QM – Qualità garantita dalle Marche” dovranno attenersi finché perdurerà l’emergenza sanitaria Covid-19.

Le attività di verifica e controllo relative al marchio Qm più direttamente condizionate dalle emergenze straordinarie sono:



- verifica dell'idoneità dei richiedenti - in carico ai funzionari della PF incaricata della gestione del marchio
- attività di tutela del marchio - in carico agli addetti alla tutela (disciplinata con DDPF n. 35/DMC del 01/07/2019, con DDPF n. 62/DMC del 15/10/2019 e con DDPF n. 4/DMC del 20/01/2020)
- attività di controllo e certificazione - in carico all'Autorità Pubblica di Controllo (APC) dell'Assam e agli Organismi di Controllo e Certificazione (OdC) accreditati dalla PF.

In merito alla verifica dell'idoneità dei richiedenti Il punto 5.5.6 del Manuale di gestione del sistema "QM" approvato con DDPF n. 1006/CSI del 23/12/2015 stabilisce che uno o più funzionari della PF effettuano *"una valutazione della documentazione trasmessa ed un sopralluogo per accertare l'idoneità del richiedente a svolgere il ruolo di concessionario" e che "durante il sopralluogo uno o più funzionari incaricati ed i rappresentanti del soggetto richiedente definiscono (nei limiti di dettaglio possibili in tale fase istruttoria) l'insieme dei prodotti interessati alla certificazione"*. È possibile realizzare questa valutazione utilizzando gli strumenti informatici per interagire col soggetto richiedente. Il sopralluogo sarà effettuato quando saranno venute meno le cause ostative straordinarie se il procedimento di accertamento dell'idoneità, sebbene già avviato con le procedure di emergenza, non sarà stato ancora concluso. La sua esecuzione sarà invece sottoposta alla valutazione del dirigente della PF se il procedimento sarà stato già chiuso ed abbia già prodotto effetti (ad esempio formazione SiTra o inizio attività dell'OdC).

L'attività di tutela del marchio subirà certamente un ridimensionamento poiché è fortemente legata per alcuni dei suoi aspetti all'esecuzione di sopralluoghi. In sostanza: A) gli Audit di Tutela non potranno essere realizzati così come previsto con il piano annuale di tutela (DDPF n. 4/DMC del 20/01/2020) e saranno recuperati al termine del periodo di emergenza oppure, se l'emergenza persiste non permettendo il recupero, saranno tenuti in debito conto per la programmazione successiva; B) le ispezioni esplorative potranno essere prese in considerazione solo se sarà possibile interagire in modalità off-site con i soggetti controllati; C) le verifiche attraverso il web diventano necessariamente la modalità elettiva per l'azione di tutela in periodi di emergenza straordinaria perché possono rappresentare comunque una modalità sufficientemente efficace di indagine; è evidente, infatti, che il monitoraggio di siti aziendali, cataloghi, volantini e materiale pubblicitario nonché le verifiche sulla rintracciabilità attraverso Si.Tra. sono attività che possono essere agevolmente svolte anche nel perdurare dell'emergenza. Inoltre va sottolineato come questa attività possa essere anche strumento di acquisizione di informazioni utili per le successive programmazioni.

Tutta l'attività degli OdC (cioè anche quella non relativa al marchio Qm) è stata da questi già regolamentata in funzione dell'emergenza sanitaria; alcuni di loro adottano una propria procedura mentre altri recepiscono quelle di una associazione nazionale di categoria. Per non interferire con le procedure che ogni OdC applica o modifica, anche in questo caso appare funzionale l'indicazione di principi base. In particolare, la differente realizzazione degli audit rispetto ai previsti piani di controllo non esonererà gli OdC dall'attenersi per tutto quanto possibile alle indicazioni dei Regolamenti Tecnici dei controlli vigenti e all'insieme della normativa Qm. Il ricorso a procedure alternative di controllo e certificazione da parte degli OdC e dell'APC durante l'emergenza sanitaria non necessita dell'approvazione preventiva della PF competente della Regione Marche; deve però esserne tempestivamente data comunicazione e deve essere fornito un documento sulle modalità operative che saranno adottate. Non è necessario che il documento sia stato redatto esclusivamente per l'attività relativa al marchio "Qm" purché contenga in ogni caso indicazioni compatibili con le indicazioni del presente atto.



ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone:

di definire i seguenti principi ai quali il personale regionale, quello dell'Assam e quello degli Organismi di Controllo e Certificazione (OdC) che operano nell'ambito della certificazione a marchio "QM – Qualità garantita dalle Marche" dovranno attenersi finché perdurerà l'emergenza sanitaria Covid-19:

- La modalità "off-site" (cioè senza la presenza fisica di ispettori/valutatori presso le strutture oggetto di verifica) è la modalità principale (quando non esclusiva) che garantisce la tutela della salute e della sicurezza di tutti gli operatori. La valutazione della documentazione disponibile (perché fornita dalle aziende o perché reperita dagli incaricati delle verifiche) acquisisce quindi una rafforzata importanza fino a sostituire l'acquisizione "on-site" delle informazioni necessarie. In casi particolari, le verifiche dei risultati delle analisi effettuate saranno validate in situ non appena verranno meno le cause ostative. Per le verifiche "off site" saranno impiegati i sistemi informatici il cui uso deve essere esteso, con la realizzazione di videoconferenze, anche alla comunicazione interattiva all'interno dei gruppi di lavoro e, quando possibile, alla comunicazione fra questi ed i soggetti controllati.
- Le attività effettuate da remoto saranno seguite da successive ispezioni "on-site" in tutti i casi in cui sarà necessaria la verifica della veridicità di quanto riscontrato; in particolare si potrà ricorrere all'autocertificazione da parte dei soggetti controllati solo quando ciò sarà indispensabile per il differimento della verifica.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
(*Ferruccio Luciani*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati

